TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
CAPO I - GLI ORGANI

ARTICOLO 9 - Gli Organi Camerali

Sono organi della Camera di Commercio:
A) Il Consiglio Camerale
B) La Giunta Camerale
C) Il Presidente
D) Il Collegio dei revisori

ARTICOLO 10 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti in coerenza con le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta secondo le previsioni del suo regolamento interno.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad Enti ed Aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

CAPO II - IL CONSIGLIO CAMERALE

ARTICOLO 11 – Nomina e composizione

1. Il Consiglio è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 come recepita dalla L.R. n. 4 del 2 marzo 2010 e dai relativi decreti attuativi.
2. Il Consiglio della Camera di Commercio é composto da venticinque rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 2 del presente articolo.
4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti.
6. Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12 - Competenze del Consiglio Camerale.

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio.
2. Il Consiglio:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;
d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio preventivo annuale, l'aggiornamento del Preventivo e il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati, sulla base della proposta della Giunta;

e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio e delle Aziende speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art.2 della legge 580/93 nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

ARTICOLO 13 - Consiglieri Camerali

1. I Consiglieri Camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di :
a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio consecutive.
4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzione da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri.
6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura prevista dalla legge.
7. Per gli amministratori delle Camere di Commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori è personale e non si estende agli eredi.

ARTICOLO 14 - Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio di Trapani, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale, incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Il Consigliere è altresì tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. I requisiti per la nomina a Consigliere e le cause ostative sono disciplinati secondo quanto disposto dalla l.r. n. 4 del 2 marzo 2010.

ARTICOLO 15 – Funzionamento del Consiglio e Regolamento interno

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge o dallo Statuto, come per l'elezione del Presidente e l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti. Non è ammessa delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della L. n. 580/1993 e succ. mod. ed integrazioni.
4. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, entro il mese di Giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di Ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica,

entro il mese di Luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di Dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico.
6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
7. Le convocazioni avvengono mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno e la data della riunione, da inviare a tutti i componenti in carica, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della seduta presso i recapiti dichiarati dai Consiglieri alla Camera di Commercio. Per ragioni di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso inviato, nelle stesse forme, almeno tre giorni prima della seduta.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Si adotta, di norma, lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, per le deliberazioni riguardanti persone fisiche e negli altri casi eventualmente previsti dal regolamento consiliare, salvo che il Consiglio all'unanimità decida diversamente. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano ovvero, se previsto, in forma elettronica, quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti.
9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché – per specifici argomenti – i rappresentanti degli organismi regionali e nazionali del sistema camerale.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento e salvo che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi.
11. Per tutto quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio camerale sono disciplinati dal regolamento interno adottato dallo stesso organo, che concerne in particolare:
a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori consiliari;
b) la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e di indagine;
c) i casi – ulteriori a quelli previsti dal presente Statuto - in cui le sedute consiliari non sono pubbliche;
d) i casi – ulteriori a quelli previsti dal presente Statuto – in cui è richiesta la votazione a scrutinio segreto;
e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
f) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
g) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 16 - Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo ed i termini per il rinnovo dello stesso, così come le relative procedure, sono disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi in vigore.
2. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art.6 Legge regionale 4 aprile 1995,n.29 come sostituito dall'art. 3 della Legge regionale 2 marzo 2010, n.4 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17 - Commissioni consiliari e di indagine

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari permanenti, composte da un numero massimo di cinque componenti del Consiglio medesimo, che svolgano funzioni istruttorie, propositive, di controllo, consultive ovvero compiti di sintesi tra le esigenze del territorio e di soluzione di problematiche relative ai diversi settori economici. Tali Commissioni scadono in coincidenza con lo scioglimento o il rinnovo del Consiglio.
2. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari speciali di indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale o su argomenti ritenuti di particolare interesse per il sistema economico locale. I componenti le commissioni, composte da un numero massimo di cinque componenti consiliari, scelti in base ai requisiti di professionalità posseduti possono essere integrate da membri esterni al Consiglio, senza diritto di voto, scelti sulla base di specifiche competenze e/o esperienze nelle materie trattate. La Commissione di indagine è presieduta da uno dei membri consiglieri e deve ultimare i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, presentando, tramite il suo Presidente, una relazione al Consiglio camerale con l'indicazione dei risultati dell'attività svolta. Al termine dell'incarico, le Commissioni si intendono sciolte.